

COMUNE DI LICENZA
Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA

DEL
CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 20/04/2017

OGGETTO:

“Aliquote TARI e relativa disciplina”.

L'anno duemiladiciassette addì 20 aprile alle ore 08,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione di seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI		PRES.		ASS.		CONSIGLIERI		PRES.		ASS.
-------------	--	-------	--	------	--	-------------	--	-------	--	------

LUCIANO ROMANZI	X		SIMONE BIANCHI	X	
ILARIA PASSACANTILLI	X		ALESSANDRO ALIVERNINI	X	
LUCIANO ORATI	X		SARA VALLATI	X	
CARLO CIAVARELLA		X			
LUIGI GIORI	X				
MARZIA D'ACUTI		X			
ALESSIA VALLATI	X				
VALENTINA IACOPETTI	X				

Assiste il Segretario comunale **Dott. Guido Mazzocco**

Assume la Presidenza **Luciano Romanzi SINDACO**

Risultato legale il numero dei convenuti il Presidente dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE A) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/07/2014 si è provveduto ad approvare il regolamento IMU;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/07/2014 si è provveduto ad approvare il regolamento TASI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune può determinare, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Eventuali ed ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PARTE B) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA

Considerato che:

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune Licenza il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

con la medesima e presente deliberazione del Consiglio Comunale viene approvato il Regolamento comunale che disciplina la diversa componente della I.U.C. TARI;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli

investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata come da Piano Finanziario predisposto dal Servizio Finanziario;
- che il piano finanziario 2017 predisposto dal Servizio Finanziario è stato redatto sulla base dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché dei costi di gestione di igiene urbana ;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Roma con Delibera Commissario Straordinario n. 119 del 28 febbraio 2014 ;

Visti:

- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che con l'introduzione della Tares, e con il successivo passaggio a TARI, alcune categorie di utenti di cui alla classificazione ministeriale 16/17, risultano particolarmente colpiti dagli incrementi previsti e conseguenti all'applicazione del principio “*chi inquina paga*” della Direttiva europea 2008/98/CE e del regolamento applicativo del Decreto Ronchi.

Atteso che le categorie di utenti sotto indicate possono essere così sintetizzate (seguendo la classificazione ministeriale 16/17, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub bar, caffè, pasticceria alle quali viene riconosciuto un abbattimento della tariffa pari al 30%.

Dato atto che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti;

Evidenziato che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”;

Richiamata la nota del 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il positivo parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, su deliberazione C.C. 10/2014 non modificata;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Vista la legge n. 208/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di confermare il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e le seguenti tariffe:

N.Componenti	KA	KB	Quota Fissa (E/Mq. X Anno)	Quota Variabile (Euro / Anno)
1	0,820	0,800	0,691459	75,879340
2	0,920	1,600	0,775783	151,758685
3	1,030	1,800	0,868541	170,728521
4	1,100	2,200	0,927569	208,668194
5	1,170	2,900	0,986593	275,062619
6	1,210	3,400	1,020325	322,487211
7	1,210	3,400	1,020325	322,487211
8	1,210	3,400	1,020325	322,487211
9	1,210	3,400	1,020325	322,487211
10	1,210	3,400	1,020325	322,487211

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	KC	KD	TF	TV	TARIFFA
1	Musei; Biblioteche; Scuole; Ass. Luogh. Culto	0,340	2,930	0,355908	0,857230	1,213138
2	Campeggi; Distrib. Carbur.; Impianti Sport.	0,700	5,950	0,732753	1,740794	2,473547
3	Stabilimenti Balneari	0,430	3,650	0,450119	1,067880	1,517999
4	Esposizioni; Autosaloni	0,230	1,950	0,240759	0,570509	0,811268
5	Alberghi con Ristorante	1,490	12,650	1,559721	3,701019	5,260740
6	Alberghi senza Ristorante	0,650	5,520	0,680414	1,614988	2,295402
7	Case di cura e riposo	0,930	7,880	0,973515	2,305457	3,278972
8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	1,090	9,250	1,141003	2,706278	3,847281
9	Banche ed Istituti di Credito	0,480	4,100	0,502458	1,199538	1,701996
10	Negozi Abbigl.; Calzature; Librerie; Ferram	1,100	9,380	1,151471	2,744312	3,895783
11	Edicola; Farmacia; Tabaccaio; Plurilicenza	1,200	10,190	1,256152	2,981294	4,237446
12	Attività Artigian.; Falegn.; Idraul.; Fabbro	1,000	8,540	1,046792	2,498553	3,545345
13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	0,920	7,820	0,963048	2,287901	3,250949
14	Attività Industr. con Capannon. Produzione	0,420	3,570	0,439651	1,044475	1,484126
15	Attiv. Artigian. Produzione Beni Specific	1,000	8,520	1,046792	2,492701	3,539493
16	Ristoranti; Trattorie; Osterie; Pizzer.; Pub	5,010	42,560	5,244439	12,451814	17,696253
17	18 Bar; Caffé; Pasticceria	3,830	32,520	4,009221	9,514402	13,523623
18	Superm; Pane Pasta; Maceller; Salum. Formaggi	2,660	22,270	2,784471	6,515550	9,300021
19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	2,390	9,600	2,501837	2,808678	5,310515
20	Ortofrutta; Pescherie; Fiori Plant; Pizz Tagl	6,580	55,940	6,887907	16,366411	23,254318
21	Discoteche; Night Club	1,580	13,420	1,653933	3,926299	5,580232
999	Categoria da assegnare	0,000	0,000	0,000000	0,000000	0,000000

2. di approvare il seguente “Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017” contenente i criteri per la determinazione delle tariffe Tari allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa:

**PIANO FINANZIARIO
GESTIONE TARI
ANNO 2017**

Premessa normativa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo **tributo comunale sui rifiuti e servizi**.

Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e usufruisca quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederle alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi».

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

	Costi Fissi	Costi Variabili
CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu		
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze	24.274,000	
CRT - Costi di raccolta e trasporto rsu		23.420,000
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rsu		15.318,000
AC - Altri costi	7.590,000	
CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata		
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		67.889,000
CTR - Costi di trattamento e riciclo		4.746,810
CC : Costi Comuni		
CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, contenzioso	11.065,000	
CGG - Costi generali di gestione	9.000,000	
CCD - Costi comuni diversi	6.463,310	
CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento		
ACC - Accantonamenti		
AMM - Ammortamenti		366,00
R - Renumeraazione del capitale investito		

IP : Tasso di inflazione programmata	
X% : Percentuale recupero di produttività applicata	

TOTALE COSTI	170.132,120
di cui Fissi	58.758,31
di cui Variabili	111.373,81

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$ST_n = (CG + CC)n-1 (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ST_n = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

3. di prendere atto che il predetto regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2017;
4. di stabilire che, nelle more della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti e della determinazione delle tariffe per l'anno in corso, la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, e ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale (approvato con delibera n. 15 del 30/09/2014) disciplinante i versamenti, sarà riscossa in tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2017, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il giorno 31 maggio 2017;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di nominare responsabile del tributo TA.RI. la sig.ra Centroni Arianna, in possesso delle relative professionalità e requisiti;
7. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI
Allegato alla delibera C.C. n. 07/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICO/AMMINISTRATIVA

Licenza, 25/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Lorenzoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.

Licenza, 25/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Filippo Muzi

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Romanzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesata:

è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il 0/05/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/00);

è stata trasmessa :

in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n.in data (art. 125, del T.U. n. 267/00);

Dalla Residenza comunale, 02/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza comunale, 02/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Mazzocco
